



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO COMUNALE ALL'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE

(del 14 ottobre 2014)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

- visto il messaggio municipale no. 16 del 14 ottobre 2014;

d e c r e t a :

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche.

Art. 2

Beneficiari

¹Possono beneficiare del contributo comunale per l'acquisto di biciclette elettriche le persone fisiche domiciliate (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso C/C-UE-AELS) a Biasca come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della domanda di sussidio.

²Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo annuo unico.

³Chi ha ottenuto un contributo ai sensi del presente Regolamento non potrà beneficiare di un ulteriore contributo per i 3 anni seguenti.

Art. 3

Sussidio

¹Il contributo comunale corrisponde al 20% del prezzo di acquisto comprovato della bicicletta elettrica (IVA compresa) ritenuto un limite massimo di CHF 300.-.

²Ogni anno è messo a preventivo la somma limite da destinare al sussidio. Raggiunto questo limite la concessione dei sussidi cessa con un semplice avviso all'utenza.

Art. 4

Modalità di pagamento

Il Municipio adotta, tramite procedura interna, la modalità di pagamento più opportuna e informa adeguatamente la popolazione.

Art. 5

Condizioni al sussidio

¹Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

a) il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica (servizio/manutenzione/riparazione) nel Cantone Ticino.

Queste condizioni devono essere chiaramente indicate sulla fattura/ricevuta di pagamento o su una dichiarazione allegata al giustificativo di pagamento;

b) il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato);

c) il richiedente deve essere disponibile per eventuali raccolte dati e studi in ambito e-bike;

d) il Municipio si riserva di eseguire le necessarie verifiche e di decidere insindacabilmente in merito all'adempimento delle condizioni sopraindicate.

²Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

Art. 6

Cambio di detentore

¹Il beneficiario di contributi non può rivendere la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto.

²In caso contrario egli deve rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:

a) vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;

b) vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;

c) vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

Art. 7

Veicoli d'occasione

Per i veicoli acquistati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non è dato diritto al contributo finanziario di cui all'articolo 3 nemmeno in caso di trasferimento di proprietà.

Art. 8

Reclamo e ricorso

¹Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 9

Informazione

Il Municipio informa annualmente i cittadini circa la possibilità di sussidio.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Adottato con DCC del 14 ottobre 2014

Pubblicato all'albo comunale dal 23 dicembre 2014 al 9 febbraio 2015.

¹Modifiche approvate con DCC del 2 febbraio 2016

Pubblicato all'albo comunale dal 23 marzo 2016 al 19 maggio 2016.

Inviato per la ratifica il 19 maggio 2016.

Ratificato dalla Sezione degli Enti locali il 30 maggio 2016.